Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 novembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 273-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 20 NOVEMBRE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74:

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1985.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1985.

Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida: Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1985.

Fabbrica accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1985.

Angelo Festa & figlio, società per azioni, in Vicenza: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « 13% - 2ª emissione 1979/1994 » sorteggiate il 23 ottobre 1985.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 6% - 1968/1988 » sorteggiate il 29 ottobre 1985.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 6% - 1967/1987 » sorteggiate il 29 ottobre 1985.

RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino: Obbligazioni « 5,50% - 1962/1987 » sorteggiate il 4 novembre 1985.

OMES - Costruzioni meccaniche, società per azioni, in Santorso (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1985.

Rangoni, società per azioni, in Trento: Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1985.

Mondial express, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12% » sorteggiate l'8 ottobre 1985 (delibera assembleare 22 novembre 1974).

Mondial express, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 16% » sorteggiate l'8 ottobre 1985 (delibera assembleare 21 luglio 1978).

Mondial express, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 20% » sorteggiate l'8 ottobre 1985 (delibera assembleare 11 novembre 1980).

Officine padane, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7% - 1976/1990 » sorteggiate il 22 ottobre 1985.

Gardenia finanziaria, società per azioni, in Spezzano di Fiorano Modenese: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1985.

Trafileria Giuseppe Passerini & C., società per azioni, in Dolzago (Como): Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1985.

Zanetta & Galbiati, società per azioni, in Brivio: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1985, n. **642**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiopatologia dell'emostasi;

fisiopatologia delle malattie del ricambio;

semeiotica cardio-vascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1985, n. **643**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in economia aziendale l'insegnamento di « matematica » cambia la denominazione in quella di « matematica generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1985, n. **644**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di « puericultura » cambia la denominazione in quella di « pediatria sociale e puericultura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1985, n. **645**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 132, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

ciclo di combustibile nucleare;
codici di calcolo per reattori nucleari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1985.

Sostituzione del commissario straordinario al comune di Valenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 settembre 1985 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Valenza (Alessandria) e la nomina

di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Raffaele Rega;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario comandato a frequentare il corso di formazione dirigenziale previsto dall'art. 16-*bis* della legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il rag. Giovanni Zito è nominato commissario straordinario al comune di Valenza (Alessandria) in sostituzione del dott. Raffaele Rega con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1985

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(6729)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 novembre 1985.

Divieto di commercializzazione e sequestro di palloni tipo UFO-Solar.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 febbraio 1983, n. 46, concernente le prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia;

Visto l'art. 4 di detta legge che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge;

Visto l'art. 6 di detta legge che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi all'art. 1 nonché il sequestro dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosità;

Viste le ripetute segnalazioni del Ministro dei trasporti in data 2 settembre 1985, 6 febbraio 1984, 2 ottobre 1980 concernenti la pericolosità per la navigazione aerea dei palloni giocattolo tipo « UFO-Solar »;

Ritenuto, come risulta dalla relazione tecnica della commissione per la sicurezza del volo, che i palloni giocattolo e tipo « UFO-Solar » sono effettivamente pericolosi per la navigazione aerea;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto divieto di commercializzazione su tutto il territorio nazionale dei palloni giocattolo tipo « UFO-Solar ».

Art. 2.

I palloni giocattolo giacenti, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, presso gli esercizi commerciali aperti al pubblico ovvero comunque introdotti nel territorio nazionale sono sequestrati a cura dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Il presente decreto entra in vigore al decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6844)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 ottobre 1985.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata « Isola Boscone ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale sopratutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1981;

Considerata l'entrata in vigore per l'Italia della predetta convenzione, intervenuta il 14 aprile 1977, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della convenzione medesima;

Considerati i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della « Conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat degli uccelli acquatici », tenutasi a Cagliari, dal 24 al 29 novembre 1980 (« Criteri di Cagliari »);

Visto che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della « Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici », tenutasi a Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide di interesse internazionale;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida « Isola Boscone » costituisce un esempio particolarmente interessante di formazione naturale di salici, circondata da aree

in differenti fasi evolutive della vegetazione, con parti ancora del tutto scoperte e lanche, essendo quindi di particolare valore per mantenere la diversità genetica ed ecologica della zona e che, a causa della ricchezza della sua flora e della sua fauna, costituisce l'habitat insostituibile di diverse specie di piante ed animali;

Riconosciuto in particolare che la zona umida di cui trattasi è sede di una colonia di Ardeidi nidificanti comprendente circa 400 coppie di Nitticola (*Nycticorax nycticorax*), circa 10 coppie di Garzetta (*Egretta garzetta*) ed alcune coppie di Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), come risulta dalle ricerche degli studiosi M. Fasola, F. Barbieri, C. Prigioni, G. Bogliani (1981);

Visto che detta zona umida è stata tutelata dalla regione Lombardia ai sensi della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, nonché con deliberazione n. III/43638 del 23 ottobre 1984, ai sensi del titolo II, capo I, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

Visto che la regione Lombardia ha richiesto la dichiarazione di zona umida di importanza internazionale di tale area, con nota n. 15543 del 1° agosto 1985;

Visto altresì che in detta area non solo è tutelato opportunamente l'ambiente naturale ma vi è proibito l'esercizio venatorio ai sensi della già citata legge regionale 27 luglio 1977, n. 33;

Visto altresì che trattasi di terreni appartenenti al demanio dello Stato non essendovi quindi conflitto nel perseguimento dell'interesse della collettività per la tutela dell'ambiente;

Visto pertanto che vi sono i presupposti per dichiarare l'area di cui trattasi zona umida di importanza internazionale del tipo A, ai sensi della propria circolare n. 46229 dell'11 novembre 1983;

Vista la sentenza n. 123, anno 1980, della Corte costituzionale;

Visti l'art. 4, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1977, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida « Isola Boscone » ubicata in provincia di Mantova ed estesa Ha 201 è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La regione Lombardia, alle cui responsabilità la conservazione e la razionale gestione della zona umida di cui trattasi resta affidata, assume le opportune iniziative di tutela dell'area stessa, a norma delle disposizioni vigenti, dando tuttavia preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi eventuale progetto od iniziativa suscettibile di mutare lo stato dei luoghi ed il livello di tutela ambientale e in particolare floro-faunistica, per i successivi adempimenti a livello nazionale e internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ZONA UMIDA DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE « ISOLA BOSCONE »

Comuni di Carbonara di Po e Borgofranco (Mantova) (Ha 201)

(6734)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1985.

Emissione di titoli del Tesoro a capitalizzazione integrale (zero coupon bonds) sul mercato svizzero per l'importo di 300 milioni di franchi svizzeri, della durata di anni venti, al tasso di interesse del 5,50% annuo, ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali ed a fissare la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relativa all'accensione di tali prestiti;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Attesa l'opportunità, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, di procedere all'emissione di un prestito in franchi svizzeri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'emissione, sul mercato svizzero, di titoli del Tesoro a capitalizzazione integrale (zero coupon bonds) per l'importo di 300 milioni di franchi svizzeri.

Art. 2.

Il prestito ha la durata di venti anni, con inizio prima della fine del corrente anno 1985 e scadenza entro il 31 dicembre 2005, al tasso di interesse del 5,50% annuo.

Art. 3.

I titoli possono essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

Il prestito è rappresentato da titoli in tagli del valore nominale di 5.000 o 100.000 franchi svizzeri.

Art. 5.

I titoli sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o dal medesimo garantiti, salvo che non venga attribuita agli emittendi titoli analoga garanzia.

Qualunque portatore degli emittendi titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente in relazione ai titoli;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei titoli in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non-residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in franchi svizzeri, nella misura del 34,273% del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto delle commissioni e delle altre spese di cui al successivo art. 9, dovrà essere effettuato dai sottoscrittori entro il 31 dicembre 1985 presso la banca all'uopo indicata dalla Banca d'Italia.

Art. 8.

I titoli verranno rimborsati in unica soluzione entro il 31 dicembre 2005.

Art. 9.

Il Tesoro stipulerà un accordo con un sindacato bancario guidato dalla Soditic S.A. per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

Il Tesoro stipulerà, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, un accordo con una o più banche italiane o estere, riguardante il trasferimento, la sostituzione e la registrazione dei titoli nel rispetto delle leggi degli stati esteri dove vengono collocati, nonché il rimborso dei titoli.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Soditic S.A., che provvederà anche alla consegna degli stessi alle banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà al sindacato internazionale una commissione dell'1,283% sull'ammontare nominale del prestito a titolo di rimborso spese di collocamento, di garanzia e di direzione del prestito, nonché per la quotazione dei titoli presso le borse valori svizzere.

Al sindacato internazionale sarà altresì riconosciuto, a titolo di rimborso della tassa di registro, lo 0,315% sul ricavato del prestito, al netto della commissione di cui al precedente comma.

Art. 10.

Il rimborso dei titoli verrà effettuato dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la banca incaricata conseguenti al rimborso del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale che prevederà una commissione di rimborso dello 0,25% dell'ammontare nominale del prestito.

Art. 11.

La presente emissione e i titoli rappresentativi del prestito sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 12.

L'onere relativo all'anno finanziario 2005 per il rimborso del capitale, compresa la commissione di cui al precedente art. 10, farà carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1985
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 42

(6906)

DECRETO 26 ottobre 1985.

Abilitazione dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie - sezione di credito agrario, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo, altresì, che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 23 luglio 1985, con la quale l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie - sezione di credito agrario, ha chiesto di essere abilitato a contrarre con la B.E.I. i prestiti previsti dal citato art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo nella erogazione di finanziamenti ad imprese agricole ed agro-industriali;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

L'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie - sezione di credito agrario è abilitato a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti, i prestiti previsti dall'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo nella erogazione di finanziamenti ad imprese agricole ed agro-industriali, nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

(6735)

DECRETO 31 ottobre 1985.

Proroga al 31 dicembre 1986 delle disposizioni per la concessione di anticipazioni sul prezzo dei contratti riguardanti lavori e forniture di beni o di servizi da parte dello Stato e degli altri enti pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972, recante: « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 »;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 28 novembre 1973 e in data 3 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 ottobre 1977, recanti modifiche al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, nonché quelli che hanno prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 1984, la concessione delle anzidette anticipazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, con il quale sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985 le disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni;

Considerato che, in relazione alle esigenze connesse con la situazione economica del Paese, si rende opportuno prorogare al 31 dicembre 1986 le disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo unico del decreto ministeriale 8 novembre 1984, richiamato nelle premesse, per l'appplicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificato dai successivi decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

(6848)

DECRETO 8 novembre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 22 novembre 1985, di durata ottennale, per l'importo di 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i « certificati », al tasso d'interesse dell'8,75% annuo, per un importo in valore nominale di 700 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di otto anni con inizio il 22 novembre 1985 e scadenza il 22 novembre 1993.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute di dieci Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	Marco tedesco
1,31	Franchi francesi
0,0878	Lira sterlina
140	Lire italiane
0,256	Fiorino olandese
3,71	Franchi belgi
0,140	Franco lussemburghese
0,219	Corona danese
0,00871	Sterlina irlandese
1,15	Dracme greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero » su richiesta di una « banca agente » avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. E' ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare « pagabile all'estero » potranno essere al portatore nei tagli da 1.000 e 10.000 ECU.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura « pagabile all'estero » costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate dal Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura « pagabile all'estero » analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura « pagabile all'estero » avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, nel titolo stesso mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 22 novembre 1993 al valore previsto dal successivo art. 9.

I certificati fruttano un interesse annuo dell'8,75% sul valore nominale in ECU, pagabile il 22 novembre di ciascun anno a partire dal 1986 e sino al 1993. Le cedole di interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento mediante trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di ottobre precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura « pagabile all'estero », i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati, non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero » sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno (« giorno di valutazione ») come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale

un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 700 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 22 al 27 novembre 1985 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio e ad altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 27 novembre 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 700 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,30% senza corresponsione di dietimi di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana, ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 20 novembre 1985.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1985
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 184

(6847)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa dell'interruzione del servizio dalle ore 13 del giorno 13 settembre 1985 all'intera giornata del 14 settembre 1985, avvenuta in seguito alla disinfestazione dei locali si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Marsala;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato, verificatosi a seguito della disinfestazione dei locali, è accertato dalle ore 13 del giorno 13 settembre 1985 sino a tutto il giorno 14 settembre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(6842)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 dicembre 1984.

Modificazioni ed integrazioni delle caratteristiche della tessera personale di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 del regolamento di attuazione della legge sopra citata, approvato col regio decreto 27 aprile 1913, n. 431;

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 10 maggio 1977), con il quale venivano fissate le caratteristiche della tessera personale di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro per l'espletamento delle funzioni previste dalla citata legge n. 1361 del 22 dicembre 1912;

Rilevata la necessità di modificare il predetto decreto per quanto riguarda le caratteristiche della suddetta tessera, allo scopo di rendere pronta ad agevole l'identificazione degli ispettori del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

A modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1977 specificato in premesse, la tessera personale di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro per l'espletamento delle funzioni previste dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni, ha le caratteristiche indicate nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

I documenti di cui all'art. 1, allegato *A*, del presente decreto ed all'art. 2 del decreto ministeriale 2 marzo 1977, allegato *B*, debbono essere nuovamente emessi in caso di furto, smarrimento, logorio o quando, per il tempo trascorso dall'emissione, i connotati del titolare siano notevolmente difformi da quelli della fotografia apposta sul singolo documento.

Essi, inoltre, debbono essere restituiti a richiesta dell'amministrazione emittente.

Le carte di riconoscimento attualmente in possesso degli ispettori del lavoro continueranno ad avere validità fino alla completa sostituzione con le tessere di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

ALLEGATO A

MODELLO DI CARTA DI RICONOSCIMENTO PER ISPETTORI DEL LAVORO

Colore verde scuro con impressioni in oro

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO DEL LAVORO

CARTA
DI RICONOSCIMENTO

N. 00000

(parte anteriore)

N. 912 del Modulario
e Rig. Rend.

Mod. ML/2

ISPETTORE DEL LAVORO

Firma del titolare

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Data rilascio

p. IL MINISTRO

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte i laboratori, gli opifici, i cantieri, gli uffici, i locali di pubblico spettacolo ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti.

Gli ispettori, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Nel caso di rifiuto d'obbedienza agli ispettori del lavoro, salve le penalità stabilite dalle leggi speciali, sono applicabili le disposizioni del codice penale.

(Legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e successive modificazioni e integrazioni).

(Modello approvato con D.M. 3 dicembre 1984).

(retro)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 novembre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985 recante « Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci »;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Art. 2. (*Autorizzazioni relative ad operazioni invisibili correnti, operazioni di transito e movimenti di capitali*). — E' autorizzata l'assunzione di obbligazioni tra residenti e non residenti, nonché l'esecuzione dei relativi regolamenti — se convenuti entro i termini stabiliti al successivo art. 12 — che riguardino le operazioni invisibili correnti e le operazioni di movimenti di capitali elencate nell'allegato *A* al presente decreto ovvero che riguardino le operazioni di transito disciplinate dall'articolo 32 del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

E' altresì autorizzata l'esecuzione di trasferimenti di valuta da e verso l'estero non derivanti da obbligazioni, purché i trasferimenti medesimi si riferiscano alle operazioni indicate nel citato allegato.

Ai residenti è consentito, a fronte di operazioni autorizzate, di ricevere o rilasciare effetti cambiari, la cui importazione o esportazione è disciplinata dagli articoli 57, 58, 59 e 60 del decreto.

Limitatamente alle obbligazioni ed ai relativi regolamenti connessi ad impieghi di capitali italiani in Paesi non aderenti all'OCSE, l'autorizzazione deve intendersi accordata se ed in quanto la legislazione valutaria del Paese in cui i capitali vengono impiegati, vigente al momento dell'impiego, assicuri all'investitore un trattamento non meno favorevole di quello previsto dalle norme valutarie italiane; ovvero l'investitore residente ottenga al momento dell'investimento dalle autorità competenti del Paese ove i capitali vengano investiti specifica autorizzazione al trasferimento in Italia dei redditi prodotti e dei capitali disinvestiti.

Limitatamente alle fattispecie che si estrinsecano in assegnazioni ovvero in trasferimenti di valuta in favore di residenti, le relative autorizzazioni abilitano anche all'assunzione di obbligazioni accessorie o strumentali, diverse dalle garanzie, che facilitino la realizzazione delle attività o delle operazioni autorizzate, sempreché non comportino ulteriori impegni a carico della gestione valutaria italiana ».

Art. 2.

L'art. 7 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. (*Termini di utilizzazione e proroga per silenzio-assenso delle autorizzazioni particolari*). — L'esecuzione delle operazioni, con riferimento alle quali siano state rilasciate autorizzazioni valutarie particolari, deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio di queste ultime, qualora in esse non sia indicato alcun termine per la loro utilizzazione, ovvero entro il termine di utilizzazione prescritto nelle autorizzazioni medesime.

Qualora le operazioni non siano iniziate nei termini indicati nel primo comma o non siano state concluse entro gli eventuali termini a tale fine prescritti nelle autorizzazioni valutarie particolari ovvero debbano essere proseguite oltre i termini fissati nelle autorizzazioni medesime, le domande di proroga dei termini stessi s'intendono accolte quando le autorità riceventi non forniscano al richiedente risposta negativa o interlocutoria con atto trasmesso entro trenta giorni dal deposito presso di esse delle domande, a condizione che queste ultime siano presentate alle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni originarie prima della loro scadenza e non contengano elementi nuovi rispetto a quelli risultanti dalle autorizzazioni medesime. La proroga per silenzio-assenso si applica esclusivamente alle autorizzazioni di cui al punto *d*) dell'art. 13 della legge valutaria n. 786 del 25 luglio 1956, fatta eccezione per quelle relative ai termini di regolamento.

Le autorizzazioni prorogate per silenzio-assenso devono essere utilizzate entro sei mesi dalla data in cui le relative domande s'intendono accolte secondo quanto prescritto nel comma precedente o entro un periodo di durata pari a quello eventualmente stabilito nelle autorizzazioni particolari.

Qualora la richiesta del titolare dell'autorizzazione riguardi la proroga del periodo di efficacia del provvedimento ovvero il termine entro il quale l'operazione avrebbe dovuto essere conclusa, la proroga concessa attraverso il silenzio-assenso si intende accordata per un periodo uguale a quello precedentemente fissato.

Art. 3.

L'art. 102 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 102. (*Rapporti tra i residenti in Campione d'Italia e gli altri residenti*). — I rapporti tra le persone fisiche residenti in Campione d'Italia e i residenti nel restante territorio nazionale, in parziale deroga al regime generale dei rapporti tra residenti, restano disciplinati come segue:

per i movimenti di merce dall'Italia verso Campione e viceversa devono essere osservate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1985;

crediti delle persone fisiche residenti in Campione verso i residenti nel restante territorio nazionale devono essere regolati esclusivamente in lire interne, fatta eccezione di quelli connessi alla dimora in Campione di questi ultimi per viaggi di affari, turismo, studio e cura;

debiti possono essere regolati sia in lire che in valuta, salvo che trattisi di debiti relativi a forniture di merci non destinate al consumo nel comune di Campione, nel qual caso il regolamento di tali impegni deve essere effettuato esclusivamente in valuta;

per i regolamenti in valuta di debiti di residenti in Campione verso residenti nel restante territorio nazionale, devono essere osservate le disposizioni di cui al precedente titolo II del presente decreto ».

Art. 4.

L'art. 110 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 110. (*Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi sull'applicazione ed interpretazione delle disposizioni valutarie*). — Il Ministro del commercio con l'estero si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per l'emanazione mediante circolari delle disposizioni di attuazione del presente decreto e delle sue eventuali modifiche.

Fatta salva la competenza dei Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero per quanto riguarda l'interpretazione del presente decreto, l'Ufficio italiano dei cambi potrà rispondere direttamente alle richieste di precisazioni e di chiarimenti che la relativa applicazione possa far sorgere.

I Ministeri competenti autorizzano la deroga ai divieti sanciti dalle leggi valutarie ed alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nelle disposizioni per la sua attuazione e applicazione, salvo i casi in cui i poteri autorizzatori siano stati delegati con il presente decreto e con le relative disposizioni di attuazione ed applicazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 107.

Indipendentemente dalle deleghe esplicitamente conferite nel presente decreto dai Ministeri competenti ad altri enti in ordine al rilascio dei provvedimenti valutari necessari per l'effettuazione di operazioni non liberalizzate, nonché da quanto stabilito al precedente art. 107 in materia di operazioni strumentali o accessorie, i Ministeri medesimi possono, in via eccezionale, provvedere direttamente, secondo le rispettive competenze ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 20 novembre 1985.

Roma, addì 16 novembre 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6944)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 settembre 1985, n. **646.**

Modificazione allo statuto dell'associazione Arma aeronautica, in Roma.

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvata la modificazione all'articolo 12 dello statuto dell'associazione Arma aeronautica, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1979, n. 401.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1985
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 98

DECRETO 2 settembre 1985, n. **647.**

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella somma di L. 1.000.000.000 in certificati di credito del Tesoro, che dovrà essere destinata esclusivamente, per espressa volontà della donante, quale contributo specifico per la « Scuola europea di oncologia », con sede in Milano, via Venezian n. 1, disposta dalla sig.ra Gigina Necchi vedova Campiglio con atto 16 novembre 1984, n. 13930 di repertorio, a rogito dott. Federico Guasti, notaio in Milano, e registrato a Milano in data 28 novembre 1984 al n. 30401.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1985
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 207

DECRETO 10 settembre 1985, n. **648.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 1084, recante autorizzazione alla fondazione « Carlo Erba », in Milano, ad accettare un legato.

N. 648. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la locazione « legato » usata nel decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 1084, viene rettificata in « eredità ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1985
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 267

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un revisore ufficiale dei conti seconda sessione dell'anno 1983

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 il nominativo del dott. Guido Pedrini, nato a Milano il 14 febbraio 1948 e residente in Bologna, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, è stato inserito nell'elenco dei revisori ufficiali dei conti nominati nella seconda sessione ordinaria del 1983, allegato al decreto ministeriale 5 luglio 1985.

(6909)

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 6 novembre 1985 Latorraca Angelina, notaio in Manduria, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Lizzano, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(6853)

Revoche di trasferimenti di notai

Con decreti ministeriali 6 novembre 1985:

è stato revocato il decreto ministeriale 3 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1985, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Alessandra Alabiso alla sede di Città della Pieve, distretto notarile di Terni;

è stato revocato il decreto ministeriale 3 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1985, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Filippone Mariaconcetta alla sede di Tornimparte, distretto notarile de L'Aquila;

è stato revocato il decreto ministeriale 19 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1985, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Rinaldi Arcangelo alla sede di Calimera, distretto notarile di Lecce;

è stato revocato il decreto ministeriale 3 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1985, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Russo Antonetta alla sede di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma.

(6854)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore trasporti e servizi ausiliari operanti nel comune di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore trasporti e servizi ausiliari operanti nel comune di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore grafico operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore fabbricazione materiale elettrico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti in provincia di Cagliari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 1° aprile 1985.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore trasporti e servizi ausiliari operanti nel comune di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore fabbricazione materiale elettrico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti in provincia di Cagliari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è prolungata fino al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 ottobre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede e stabilimento in Novara, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 9 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata dal 25 luglio 1985 al 22 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 ottobre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata fino al 7 ottobre 1985.

(6743)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina diritto canonico alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6741)

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la disciplina urologia (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6910)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione della data dalla quale avrà effetto l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Teano, di seconda categoria, nella Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1985 è stata fissata la data dalla quale avrà effetto l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Teano di seconda categoria, nella Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini.

(6911)

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985, è stata approvata la modifica dell'art. 5, secondo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia.

(6912)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga del compenso per lavoro straordinario al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 634/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

Viste le proprie ordinanze n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, n. 238/FPC/ZA dell'8 giugno 1984 e n. 386/FPC/ZA del 26 ottobre 1984 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 136 del 18 maggio 1984, 147 del 30 maggio 1984, 164 del 15 giugno 1984 e 306 del 5 novembre 1984;

Viste le numerose richieste di sindaci dei comuni terremotati e delle associazioni sindacali dei dipendenti degli enti locali concernenti l'autorizzazione alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario effettivamente prestato dal personale dei comuni colpiti dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, tuttora impegnato nella erogazione dei servizi essenziali alla popolazione;

Ravvisata l'opportunità di consentire il pagamento del compenso per il lavoro straordinario effettivamente prestato oltre il normale orario di lavoro nella misura massima di 80 ore mensili pro capite, tenuto conto dell'eccezionale impegno cui è tuttora chiamato il personale dei comuni specialmente per l'attività relativa alla riattazione degli edifici danneggiati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine di cui all'articolo unico della ordinanza numero 386/FPC/ZA del 26 ottobre 1984, concernente la possibilità di corrispondere, a carico dei bilanci comunali, ai dipendenti dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 7 ed 11 maggio 1984 compensi per prestazioni straordinarie di lavoro, effettivamente rese oltre il normale orario di ufficio, è differito al 30 giugno 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6850)

Misure dirette a conseguire la disponibilità di parte dell'immobile, sito in Roma, via Ulpiano, 11, occupata da estranei alla pubblica amministrazione. (Ordinanza numero 635/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 13-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, con il quale è stato costituito il diritto d'uso per 50 anni dell'immobile di via Ulpiano, 11, al fine di dotare di una sede gli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile e si è demandata ad una apposita convenzione la disciplina dell'uso stesso;

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che conferisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile poteri derogatori per far fronte alle emergenze;

Considerato che con propria ordinanza n. 613/FPC/ZA del 26 settembre 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1985 si è disposto l'acquisto in via sperimentale di un impianto di comunicazione via satellite per dotare il servizio emergenze (sala operativa) del Dipartimento per la protezione civile di un sistema di comunicazione capace di ovviare a situazioni di estrema difficoltà dovuta al sovraffollamento della gamma di frequenze;

Ritenuto che tale impianto, impiegato nel quadro degli aiuti programmati in favore delle popolazioni del Messico colpiti dal catastrofico terremoto del settembre scorso, si è rivelato strumento indispensabile nelle situazioni ove le normali reti di comunicazione siano danneggiate o sottoposte a carichi straordinari di utenza;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e la necessità di installare nell'edificio di via Ulpiano l'impianto di cui sopra è cenno per garantire l'immediato utilizzo dello stesso in aggiunta e in ausilio a quelli tradizionali ivi già esistenti che, a loro volta, esigono un ulteriore potenziamento al fine di assicurare la possibilità di comunicazione in qualsiasi situazione di emergenza;

Constatato che nel cennato edificio di via Ulpiano dimorano tre famiglie di privati cittadini in appartamenti attigui alla sala operativa;

Ravvisata la necessità, per i motivi di cui sopra, di disporre dei locali occupati dalle predette famiglie;

Considerato, altresì, che la presenza di estranei alla pubblica amministrazione nell'edificio destinato a pubblico ufficio comporta dei problemi di sicurezza anche in considerazione della impossibilità di separare l'utilizzo delle zone occupate dai privati;

Ravvisata l'improrogabile necessità di liberare i locali occupati dai signori: Amleto Baiocchi, Venere Giuliani, Sergio Baiocchi, Donatella Baiocchi, Alessandro Bonfatti, Anna Bergamaschi, Emilio Bonfatti, Giovanni Bonfatti, Palmiro Baiocco, Ecle Perugini, Andrea Baiocco, Luca Baiocco, sia per i motivi di cui innanzi che per garantire la loro stessa persona dai rischi conseguenti alla installazione di apparecchiature e che possono costituire pericolo per le persone prive di adeguata qualificazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Gli attuali occupanti degli appartamenti ubicati nell'edificio di via Ulpiano, 11, citati in premessa, debbono entro dieci giorni dalla data della presente ordinanza lasciare liberi i locali da persone e cose.

Art. 2.

Ove le persone di cui al precedente articolo non trovino, nel cennato termine di dieci giorni, altra sistemazione abitativa, il servizio bilancio ed affari amministrativi è autorizzato a stipulare apposita convenzione per la durata massima di tre mesi e con l'onere a carico del fondo per la protezione civile con alberghi della zona, per la temporanea sistemazione delle persone stesse e con ditte specializzate per il trasporto e la custodia delle masserizie.

Art. 3.

Il sindaco di Roma è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad inserire i nuclei familiari di cui alla presente ordinanza nelle graduatorie di assegnazione di alloggi destinati agli sfrattati tenendo conto dei motivi d'urgenza che hanno determinato l'emanazione della presente ordinanza.

Art. 4.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata al capo ufficio servizi tecnici e di vigilanza di questo dipartimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6851)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petrolì e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 34/1984 del 16 ottobre 1984 e n. 30/1985 del 12 settembre 1985, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 19 novembre 1985 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento CIP.

Gasolio autotrazione	L/lt	734
Gasolio agricoltura	»	529
Petrolio agricoltura	»	518
Gasolio pesca e piccola marina	»	486
Petrolio pesca e piccola marina	»	476

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L/lt	675	678	681	684	687
Petrolio (*)	»	715	718	721	724	727
Olio comb.le fluido	L/kg	479	482	485	488	491

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L/lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(7004)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Avviso relativo alla pubblicazione del « Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione nazionale per le società e la borsa ».

Si comunica che nell'edizione speciale del Bollettino CONSOB datato 20 novembre 1985, è stato pubblicato il « Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione nazionale per le società e la borsa », approvato dalla Commissione con delibera del 16 ottobre 1985 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1985.

(6986)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie infettive . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia, nonché laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova, n. 65, 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di scienze sanitarie applicate . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia, nonché laurea in chimica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova, n. 65, 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(6753)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

terza clinica pediatrica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica (per le esigenze della cattedra di chemioterapia prima) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica (per le esigenze della prima cattedra di farmacologia) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di chimica e biochimica medica (per le esigenze della cattedra di chimica e propedeutica biochimica seconda) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di chimica e biochimica medica (per le esigenze della cattedra di chimica e propedeutica biochimica seconda) posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di fisiologia generale e chimica biologica (per le esigenze della cattedra di chimica biologica) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6754)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle unversità e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neuropsichiatria infantile . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neuropsichiatria infantile . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e il diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6755)

Concorso a quattro posti di infermiere generico presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

1ª *Facoltà di medicina e chirurgia*:

cattedra di neurochirurgia traumatologica posti 4

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arsanitaria ausiliaria di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6756)

Conferma del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi di ragioneria di cui al quadro D della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Si conferma che le prove scritte del concorso sopraindicato, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984), avranno luogo nei giorni 25 e 26 novembre 1985, con inizio alle ore 8, presso la scuola media «A. Manzoni» sita in Roma, via di Villa Pamphili n. 7, così come indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985.

(6957)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario e sede delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di segretario contabile nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di segretario contabile nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1985), si svolgeranno nei giorni 18 e 19 febbraio 1986, con inizio alle ore 8, presso il Centro internazionale Roma (C.I.R.), Ergife palace hotel, via Aurelia, n. 619, Roma, raggiungibile da piazza Irnerio con l'autobus n. 246.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1986.

(6619)

Rinvio della prova pratica del concorso pubblico per titoli ed esami, a quattordici posti di tecnico dei fari

A parziale modifica di quanto indicato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 13 giugno 1985, la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di tecnico dei fari in prova, nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1985, avrà luogo nei giorni 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 febbraio 1986 in La Spezia Porta Marola, presso l'ufficio tecnico dei fari (arsenale militare marittimo), con inizio alle ore 8 anziché nei giorni 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 1985.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1986.

(6620)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a trentasei posti di vice dirigente amministrativo

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, al registro n. 2 Monopoli, foglio 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visti i decreti ministeriali n. 00/64178 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1984 al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 253, e n. 00/64179 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984 al registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316, con i quali è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze di servizio, nel profilo professionale di vice dirigente amministrativo della settima qualifica funzionale è stato accertato un fabbisogno di trentasei unità alla cui assunzione occorre procedere mediante pubblico concorso;

Rilevato che, nel suddetto profilo professionale, sussiste la relativa disponibilità dei posti;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per trentasei posti di vice dirigente amministrativo in prova della settima qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia e della polizia di Stato, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, e successive modificazioni;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *B* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza o da un medico della propria U.S.L., dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dello aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia o nella polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove d'esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *A* al presente decreto.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data comunicazione della o delle sedi, delle date e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nella sede, nel giorno e nell'ora che verranno indicati nella comunicazione che sarà effettuata con la *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi del decreto ministeriale n. 00/64178 del 9 giugno 1983, citato nelle premesse.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttori amministrativi in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 6.400.000, corrispondente alla settima qualifica funzionale iniziale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, e di ogni altro emolumento spettante per legge.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendente civile di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto, tra l'altro, dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato alla sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, di cui gli allegati *A* e *B* formano parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* **1985**
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* **188**

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO PUBBLICO A VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE.

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*

Diritto costituzionale e/o amministrativo.

2ª *Prova*

Scienza delle finanze e/o economia politica.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

istituzioni di diritto privato;
nozioni di economia aziendale;
elementi di diritto penale;
elementi di contabilità di Stato;
nozioni sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) .
nato a . . (provincia di . .)
il . . e residente dal (2) .
in . . c.a.p. . . (provincia di . .)
via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentasei posti di vice dirigente amministrativo in prova della settima qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età)

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in
conseguito presso l'Università di
in data

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6)

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7)

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

., li .

Firma (autenticata) (9)

Recapito in cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare:

di aver già prestato servizio militare di leva;
di essere attualmente in servizio militare presso . . .
. . . . . di . . . . . .;
di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio.

(6709)

Concorso, per esami, a complessivi quattro posti di operatore specializzato di cui due con il mestiere di tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore e due con quello di elettricista elettronico, presso la manifattura tabacchi di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, per la parte riguardante la riserva di posti a favore dei volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la determinazione n. 00/62398 del 6 dicembre 1979, registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 170, concernente nuove odalità di svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale nell'Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316, con il quale è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso dalla prima alla quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/70931 del 21 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1984, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 190, concernente la modifica dei contingenti di alcuni profili professionali;

Atteso che presso la manifattura tabacchi di Bologna è stato accertato il fabbisogno del seguente personale della quinta qualifica funzionale:

Unità	Mestieri	Profilo professionale
4	Tubisti installatori di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttori di caldaie a vapore	Operatori specializzati termoidraulici manutentori e di lavorazione.
4	Elettricisti elettronici	Operatori specializzati elettrotecnici - elettronici manutentori e di lavorazione.

Rilevato che al reperimento del predetto personale deve provvedere:

a) nella misura del 40 % del fabbisogno riferito ad ogni singolo mestiere, mediante pubblico concorso;

b) nella misura del 50 % del fabbisogno riferito ad ogni singolo mestiere, mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della quarta qualifica;

c) nella misura del 10 % del fabbisogno riferito ad ogni singolo mestiere, mediante prova pratica, alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b*).

Ritenuto che si deve di conseguenza procedere all'assunzione:

mediante pubblico concorso (di cui alla precedente lettera *a*), di:

due tubisti installatori di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttori di caldaie a vapore;

due elettricisti elettronici;

mediante concorso interno (di cui alla precedente lettera *b*), di:

due tubisti installatori di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttori di caldaie a vapore;

due elettricisti elettronici;

mediante prova pratica (di cui alla precedente lettera *c*): nessuna assunzione;

Accertato che, nei suddetti profili professionali, sussiste la relativa disponibilità di posti tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti, nell'ambito della regione Emilia-Romagna, i seguenti concorsi pubblici per l'assunzione di personale della quinta qualifica funzionale:

a due posti nel profilo professionale di operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione col mestiere di « tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore »;

a due posti nel profilo professionale di operatore specializzato elettrotecnico-elettronico manutentore e di lavorazione col mestiere di « elettricista elettronico ».

L'80 % dei posti relativi ad ogni singolo mestiere, previsto in ciascuno dei suddetti profili professionali, è riservato, ai sensi dell'art. 113 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal presente bando.

Qualora la riserva di cui sopra non trovasse in tutto o in parte applicazione, i posti non assegnati ai candidati interni, verranno conferiti a quelli esterni nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Il concorso verrà espletato dalla manifattura tabacchi di Bologna ed i vincitori verranno destinati a prestare servizio presso la manifattura medesima.

Con successivo decreto sarà provveduto alla indizione dei concorsi interni di cui al punto *b*) indicati nelle premesse.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia e della polizia di Stato, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa

in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, e successive modificazioni;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego;

e) non aver riportato alcuna delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure averne ottenuto la riabilitazione;

f) aver soddisfatto (gli aspiranti di sesso maschile) gli obblighi di leva riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle rispettive liste;

g) essere in possesso, i partecipanti ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico citato;

hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, e relativa legge di conversione n. 355 del 14 agosto 1974.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla manifattura tabacchi di Bologna, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla manifattura tabacchi stessa entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate ovvero che risulteranno spedite alla manifattura tabacchi di Bologna dopo il termine sopracitato.

La data di arrivo delle domande presentate direttamente alla manifattura tabacchi di Bologna è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla manifattura tabacchi stessa.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo, allegato *A* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

la precisazione della qualifica di mestiere per la quale intendono concorrere. Chi intenda partecipare a più qualifiche di mestiere, dovrà presentare separate, distinte domande;

il possesso per i partecipanti ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni.

Gli aspiranti già dipendenti dell'Amministrazione devono invece dichiarare sulla domanda soltanto:

il cognome, il nome e la qualifica rivestita;

il luogo e la data di nascita;

l'ufficio (manifattura, salina, deposito ecc.) presso il quale prestano servizio;

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

il possesso per i partecipanti ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni;

la precisazione della qualifica di mestiere per la quale intendono concorrere. Chi intenda partecipare a più qualifiche di mestiere, dovrà presentare separatamente, distinte domande.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, compresi ovviamente i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Prova d'esame

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti, disposta ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora che ad essi saranno precisati dalla manifattura tabacchi di Bologna mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti, ai fini dell'accertamento della loro abilità professionale, alle seguenti prove:

i partecipanti ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », ad un esperimento pratico, integrato da domande scritte d'ordine teorico-pratico, di conduzione di caldaie a vapore e di installazione dei relativi accessori e delle tubazioni di allacciamento comportanti l'esecuzione a regola d'arte delle saldature e filettature occorrenti;

i partecipanti ai posti di « elettricista-elettronico », previo accertamento della loro sensibilità cromatica, ad apposita prova d'arte integrata da domande scritte d'ordine teorico-pratico.

I candidati che avranno riportato una votazione inferiore a quella prescritta, espressa in ventesimi, non saranno classificati idonei.

Ai fini della loro ammissione alla prova d'esame gli aspiranti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini del decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983 citato nelle premesse.

Art. 6.

Titoli di preferenza

I candidati che avranno superato la prova d'esame saranno invitati, nei casi di parità di punteggio, a produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Bologna, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che diano titolo di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal precedente comma.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto della riserva dell'80% dei posti prevista dall'art. 1 a favore dei candidati interni.

Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di trenta giorni per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Bologna, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza o da un medico della propria U.S.L., dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura ed il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare, per i candidati di sesso maschile:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I vincitori ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », dovranno produrre anche il certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) e D) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 10.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori, i quali fossero già dipendenti di ruolo ovvero in prova dell'amministrazione statale, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 9:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 9.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 9, lettera F);

4) i vincitori ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. » dovranno produrre anche il certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia o nella polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 9, lettera B);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 9, lettera E);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 9, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano;

5) i vincitori ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », dovranno produrre anche il certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 11.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 9 e 10, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo e di ogni altro emolumento spettante per legge alla quinta qualifica funzionale.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto, qualora avessero la residenza in una località diversa da quella dove assumeranno servizio.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nel termine assegnato, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina dovranno permanere, giusta l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556, nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, del quale formano parte integrante gli allegati A, B e C, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1985
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 208

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi, in carta da bollo, da parte dei concorrenti non in servizio nella Amministrazione dei monopoli di Stato)

Alla Manifattura tabacchi - Via della Manifattura, 3 - 40128 BOLOGNA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (2) . . . . . . in . . . . (c.a.p. . . . .) (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di (3) . . . . . . della quinta qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto . . (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età indicare, con esattezza, il titolo che, fra quelli specificati al punto 4 delle note, dà diritto alla elevazione del suddetto limite);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) .,

d) non ha riportato alcuna delle condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né ha procedimenti penali pendenti a suo carico (6);

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di . . in data . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile) la sua posizione è la seguente: . (precisare la propria posizione secondo le indicazioni contenute nella nota di chiamata (7);

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (8) .,

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (9);

i) (10) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 e relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

I partecipanti ai posti di «tubista installatore di impianti termici ecc.» debbono inoltre dichiarare di essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni (indicare la data del rilascio).

., lì .

Firma (autenticata) (11)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi, in carta semplice, da parte dei concorrenti in servizio nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

Alla Manifattura tabacchi Via della Manifattura, 3 - 40128 BOLOGNA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) .
nato a . (provincia di .)
il . ., ed in servizio presso (indicare l'ufficio presso il quale presta servizio)
in qualità di (indicare la qualifica rivestita) . .,
chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di (3) . . della quinta qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di . . in data .

I partecipanti ai posti di «tubista installatore di impianti termici ecc.», debbono inoltre dichiarare di essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni (indicare la data del rilascio).

. . ., lì . . .

Firma (autenticata dal capo dell'ufficio)
. . . .

ALLEGATO *C*

NOTE

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Indicare il mestiere per il quale si intende concorrere.

(4) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilita dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; dall'Egitto; dalla Tunisia; da Tangeri; decorato al valor militare o promosso per meriti di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato o invalido civile; mutilato o invalido del lavoro; perseguitato; deportato od internato per motivi politici o razziali; orfano di guerra; orfano di caduto per causa di servizio; orfano di caduto sul lavoro;

licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

appartenente al personale militare in servizio permanente di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(6) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa e, per quanto riguarda le condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se sia stata ottenuta la riabilitazione.

(7) Di aver già prestato servizio militare oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(8) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(9) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(10) La dichiarazione di cui trattasi è indispensabile in quanto non possono venire nominati ad un pubblico impiego gli ex dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in base alle norme di favore per gli ex combattenti e categorie assimilate di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

(11) La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6710)

Concorso, per esami, a complessivi quattro posti di operatore specializzato di cui due con il mestiere di tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore e due con quello di elettricista elettronico, presso la manifattura tabacchi di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, per la parte riguardante la riserva di posti a favore dei volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la determinazione n. 00/62398 del 6 dicembre 1979, registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 170, concernente nuove modalità di svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale nell'Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316, con il quale è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso dalla prima alla quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/70931 del 21 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1984, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 190, concernente la modifica dei contingenti di alcuni profili professionali;

Atteso che presso la manifattura tabacchi di Venezia è stato accertato il fabbisogno del seguente personale della quinta qualifica funzionale:

Unità	Mestieri	Profilo professionale
4	Tubisti installatori di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttori di caldaie a vapore	Operatori specializzati termoidraulici manutentori e di lavorazione.
4	Elettricisti elettronici	Operatori specializzati elettrotecnici - elettronici manutentori e di lavorazione.

Rilevato che al reperimento del predetto personale deve provvedersi:

a) nella misura del 40% del fabbisogno riferito ad ogni singolo mestiere, mediante pubblico concorso;

b) nella misura del 50% del fabbisogno riferito ad ogni singolo mestiere, mediante concorsi interni per esami, riservati ai dipendenti della quarta qualifica;

c) nella misura del 10% del fabbisogno riferito ad ogni singolo mestiere, mediante prova pratica, alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b*);

Ritenuto che si deve di conseguenza procedere all'assunzione:

mediante pubblico concorso (di cui alla precedente lettera *a*), di:

due tubisti installatori di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttori di caldaie a vapore;

due elettricisti elettronici;

mediante concorso interno (di cui alla precedente lettera *b*), di:

due tubisti installatori di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttori di caldaie a vapore;

due elettricisti elettronici;

mediante prova pratica (di cui alla precedente lettera *c*): nessuna assunzione;

Accertato che, nei suddetti profili professionali, sussiste la relativa disponibilità di posti tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti, nell'ambito della regione Veneto, i seguenti concorsi pubblici per l'assunzione di personale della quinta qualifica funzionale:

a due posti nel profilo professionale di operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione col mestiere di « tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore »;

a due posti nel profilo professionale di operatore specializzato elettrotecnico-elettronico manutentore e di lavorazione col mestiere di « elettricista elettronico ».

L'80% dei posti relativi ad ogni singolo mestiere, previsto in ciascuno dei suddetti profili professionali, è riservato, ai sensi dell'art. 113 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal presente bando.

Qualora la riserva di cui sopra non trovasse in tutto o in parte applicazione, i posti non assegnati ai candidati interni, verranno conferiti a quelli esterni nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Il concorso verrà espletato dalla manifattura tabacchi di Venezia ed i vincitori verranno destinati a prestare servizio presso la manifattura medesima.

Con successivo decreto sarà provveduto alla indizione dei concorsi interni di cui al punto *b*) indicati nelle premesse.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia e della polizia di Stato, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, e successive modificazioni;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego;

e) non aver riportato alcuna delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure averne ottenuto la riabilitazione;

f) aver soddisfatto (gli aspiranti di sesso maschile) gli obblighi di leva riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle rispettive liste;

g) essere in possesso, i partecipanti ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, e relativa legge di conversione n. 355 del 14 agosto 1974.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla manifattura tabacchi di Venezia, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla manifattura tabacchi stessa entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate ovvero che risulteranno spedite alla manifattura tabacchi di Venezia dopo il termine sopracitato.

La data di arrivo delle domande presentate direttamente alla manifattura tabacchi di Venezia è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla manifattura tabacchi stessa.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo, allegato *A* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il posssesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

la precisazione della qualifica di mestiere per la quale intendono concorrere. Chi intenda partecipare a più qualifiche di mestiere, dovrà presentare separatamonte, distinte domande;

il possesso, per i partecipanti ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni;

Gli aspiranti già dipendenti dell'Amministrazione devono invece dichiarare sulla domanda soltanto:

il cognome, il nome e la qualifica rivestita;

il luogo e la data di nascita;

l'ufficio (manifattura, salina, deposito ecc.) presso il quale prestano servizio;

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

il possesso, per i partecipanti ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni;

la precisazione della qualifica di mestiere per la quale intendono concorrere. Chi intenda partecipare a più qualifiche di mestiere, dovrà presentare separatamente, distinte domande.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, compresi ovviamente i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Prova d'esame

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora che ad essi saranno precisati dalla manifattura tabacchi di Venezia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti, ai fini dell'accertamento della loro abilità professionale, alle seguenti prove:

i partecipanti ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », ad un esperimento pratico, integrato da domande scritte d'ordine teorico-pratico, di conduzione di caldaie a vapore e di installazione dei relativi accessori e delle tubazioni di allacciamento comportanti l'esecuzione a regola d'arte delle saldature e filettature occorrenti;

i partecipanti ai posti di « elettricista-elettronico », previo accertamento della loro sensibilità cromatica, ad apposita prova d'arte integrata da domande scritte d'ordine teorico-pratico.

I candidati che avranno riportato una votazione inferiore a quella prescritta, espressa in ventesimi, non saranno classificati idonei.

Ai fini della loro ammissione alla prova d'esame gli aspiranti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini del decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, citato nelle premesse.

Art. 6.

Titoli di preferenza

I candidati che avranno superato la prova d'esame saranno invitati, nei casi di parità di punteggio, a produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Venezia, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che diano titolo di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal precedente comma.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto della riserva dell'80 % dei posti prevista dall'art. 1 a favore dei candidati interni.

Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di trenta giorni per le eventuali impugnative.

Art 9.

Presentazione dei documenti

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Venezia, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall''ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 dellá legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza o da un medico della propria U.S.L., dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilascia-

to dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura ed il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare, per i candidati di sesso maschile:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautca): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenere il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I vincitori ai posti di «tubista installatore di impianti termici ecc.», dovranno produrre anche il certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 10.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori, i quali fossero già dipendenti di ruolo ovvero in prova dell'amministrazione statale, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 9:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art 9.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 9, lettera *F*);

4) i vincitori ai posti di «tubista installatore di impianti termici ecc.» dovranno produrre anche il certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia o nella polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 9, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 9, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 9, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano;

5) i vincitori ai posti di «tubista installatore di impianti termici ecc.», dovranno produrre anche il certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 11.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 9 e 10, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo e di ogni altro emolumento spettante per legge alla quinta qualifica funzionale.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto, qualora avessero la residenza in una località diversa da quella dove assumeranno servizio.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nel termine assegnato, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina dovranno permanere, giusta l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556, nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, del quale formano parte integrante gli allegati *A*, *B* e *C*, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1985
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 330

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi, in carta da bollo, da parte dei concorrenti non in servizio nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

Alla Manifattura tabacchi - Via S. Croce, 423 - 30100 VENEZIA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente dal (2) . in . . (c.a.p. . .) (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di (3) . . della quinta qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto . . (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età indicare, con esattezza, il titolo che, fra quelli specificati al punto 4 delle note, dà diritto alla elevazione del suddetto limite);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . .

d) non ha riportato alcuna delle condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né ha procedimenti penali pendenti a suo carico (6);

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di . . in data .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile) la sua posizione è la seguente: (precisare la propria posizione secondo le indicazioni contenute nella nota di chiamata 7);

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (8) . .

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (9);

i) (10) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 e relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

I partecipanti ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », debbono inoltre dichiarare di essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni (indicare la data del rilascio).

., lì .

Firma (autenticata) (11)

. . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi, in carta semplice, da parte dei concorrenti in servizio nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

Alla Manifattura tabacchi - Via S. Croce, 423 - 30100 VENEZIA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . ., ed in servizio presso (indicare l'ufficio presso il quale presta servizio) . . . . in qualità di (indicare la qualifica rivestita) . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di (3) . . . . . della quinta qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di . . . . . in data . . . .

I partecipanti ai posti di « tubista installatore di impianti termici ecc. », debbono inoltre dichiarare di essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni (indicare la data del rilascio).

. . . ., lì . . . .

Firma (autenticata dal capo dell'ufficio)

. . . .

ALLEGATO *C*

NOTE

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Indicare il mestiere per il quale si intende concorrere.

(4) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilita dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; dall'Egitto; dalla Tunisia; da Tangeri; decorato al valor militare o promosso per meriti di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato o invalido civile; mutilato o invalido del lavoro; perseguitato; deportato od internato per motivi politici o razziali; orfano di guerra; orfano di caduto per causa di servizio; orfano di caduto sul lavoro;

licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

appartenente al personale militare in servizio permanente di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(6) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa e, per quanto riguarda le condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se sia stata ottenuta la riabilitazione.

(7) Di aver già prestato servizio militare oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(8) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(9) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(10) La dichiarazione di cui trattasi è indispensabile in quanto non possono venire nominati ad un pubblico impiego gli ex dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in base alle norme di favore per gli ex combattenti e categorie assimilate di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

(11) La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6711)

Concorso, per esami, ad un posto di operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione con il mestiere di tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore, presso la manifattura tabacchi di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, per la parte riguardante la riserva di posti a favore dei volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984, concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la determinazione n. 00/62398 del 6 dicembre 1979, registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 170, concernente nuove modalità di svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale nell'Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316, con il quale è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso dalla prima alla quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/70931 del 21 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1984, al registro n. 3 Monopoli, foglio n. 190, concernente la modifica dei contingenti di alcuni profili professionali;

Atteso che presso la manifattura tabacchi di Napoli è stato accertato il fabbisogno di due operatori specializzati termoidraulici manutentori e di lavorazione con il mestiere di «tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore»;

Rilevato che al reperimento del predetto personale deve provvedersi:

a) nella misura del 40% del fabbisogno, mediante pubblico concorso;

b) nella misura del 50% del fabbisogno, mediante concorso interno, per esami, riservato ai dipendenti della quarta qualifica;

c) nella misura del 10% del fabbisogno, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata *in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b*);

Ritenuto che si deve di conseguenza procedere all'assunzione:

mediante pubblico concorso (di cui alla precedente lettera *a*), di:

un tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore;

mediante concorso interno (di cui alla precedente lettera *b*), di:

un tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore;

mediante prova pratica (di cui alla precedente lettera *c*): nessuna assunzione;

Accertato che, nel suddetto profilo professionale, sussiste la relativa disponibilità di posti tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, nell'ambito della regione Campania, il seguente concorso pubblico per l'assunzione di personale della quinta qualifica funzionale:

ad un posto nel profilo professionale di operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione con il mestiere di «tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore».

Il posto sopra indicato è riservato, ai sensi dell'art. 113 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal presente bando.

Qualora il posto di cui sopra non venisse assegnato ad alcun candidato interno, verrà conferito ad un candidato esterno nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Il concorso verrà espletato dalla manifattura tabacchi di Napoli, ed il vincitore verrà destinato a prestare servizio presso la manifattura tabacchi medesima.

Con successivo decreto sarà provveduto alla indizione del concorso interno di cui al punto *b)* indicato nelle premesse.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia e della polizia di Stato, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, e successive modificazioni;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego;

e) non aver riportato alcuna delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure averne ottenuto la riabilitazione;

f) aver soddisfatto (gli aspiranti di sesso maschile) gli obblighi di leva riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle rispettive liste;

g) essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, e relativa legge di conversione n. 355 del 14 agosto 1974.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla manifattura tabacchi di Napoli, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla manifattura tabacchi stessa entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate ovvero che risulteranno spedite alla manifattura tabacchi di Napoli dopo il termine sopracitato.

La data di arrivo delle domande presentate direttamente alla manifattura tabacchi di Napoli è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla manifattura tabacchi di Napoli.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo, allegato *A* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni.

Gli aspiranti già dipendenti dell'Amministrazione devono invece dichiarare sulla domanda soltanto:

il cognome, il nome e la qualifica rivestita;

il luogo e la data di nascita;

l'ufficio (manifattura, salina, deposito ecc.) presso il quale prestano servizio;

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabile a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, compresi ovviamente i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Prova d'esame

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora che ad essi saranno precisati dalla manifattura tabacchi di Napoli mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti, ai fini dell'accertamento della loro abilità professionale, ad un esperimento pratico, integrato da domande scritte d'ordine teorico-pratico, di conduzione di caldaie a vapore e di installazione dei relativi accessori e delle tubazioni di allacciamento comportanti l'esecuzione a regola d'arte delle saldature e filettature occorrenti.

I candidati che avranno riportato una votazione inferiore a quella prescritta, espressa in ventesimi, non saranno classificati idonei.

Ai fini della loro ammissione alla prova d'esame gli aspiranti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini del decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983 citato nelle premesse.

Art. 6.

Titoli di preferenza

I candidati che avranno superato la prova d'esame saranno invitati, nei casi di parità di punteggio, a produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Napoli, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che diano titolo di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal precedente comma.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale sarà altresì dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

Nella formazione della graduatoria sarà tenuto conto della riserva prevista dall'art. 1 a favore dei candidati interni.

Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria del vincitore del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di trenta giorni per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Il candidato dichiarato vincitore del concorso dovrà produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad esso sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Napoli, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza o da un medico della propria U.S.L., dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilitazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura ed il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare, per i candidati di sesso maschile:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il vincitore dovrà produrre anche il certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 10.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori, i quali fossero già dipendenti di ruolo ovvero in prova dell'amministrazione statale, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 9:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 9.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 9, lettera *F*);

4) certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia o nella polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto;

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 9, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 9, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 9, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano;

5) certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974 e successive modificazioni (in originale o in copia integrale autenticata).

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 11.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 9 e 10, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Nomina del vincitore e servizio di prova

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo e di ogni altro emolumento spettante per legge alla quinta qualifica funzionale.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore sarà prefisso un termine per assumere servizio. Al medesimo saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto, qualora avesse la residenza in una località diversa da quella dove assumerà servizio.

Colui che non assumerà senza giustificato motivo, servizio nel termine assegnato, decadrà dalla nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina dovrà permanere, giusta l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556, nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, del quale formano parte integrante gli allegati *A*, *B* e *C*, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1985
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 207

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi, in carta da bollo, da parte
dei concorrenti non in servizio nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

Alla Manifattura tabacchi - Via G. Ferraris, 273 - 80146 NAPOLI

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) nato a . . (provincia di . .) il . e residente dal (2) . in (c.a.p. . .) (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di (3) un tubista, installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore della quinta qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto . . (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età indicare, con esattezza, il titolo che, fra quelli specificati al punto 4 delle note, dà diritto alla elevazione del suddetto limite);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) .

d) non ha riportato alcuna delle condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né ha procedimenti penali pendenti a suo carico (6);

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di . . in data . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile) la sua posizione è la seguente: (precisare la propria posizione secondo le indicazioni contenute nella nota di chiamata 7);

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (8) .

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (9);

i) (10) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, apportate con decreto-legge 9 luglio 1974, n. 261 e relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

Dichiara, inoltre, di essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni, conseguito il . . (indicare la data del rilascio).

., lì . .

Firma (autenticata) (11)

. . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi, in carta semplice, da parte
dei concorrenti in servizio nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

Alla Manifattura tabacchi - Via G. Ferraris, 273 - 80146 NAPOLI

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . ., ed in servizio presso (indicare l'ufficio presso il quale presta servizio) . . . . . . in qualità di (*indicare la qualifica rivestita*) . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di un tubista, installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore della quinta qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . .

Dichiara, inoltre, di essere in possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore non inferiore al secondo grado, od equipollente, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1974, e successive modificazioni, conseguito il . . . . (indicare la data del rilascio).

. . ., lì . . . . .

Firma (autenticata dal capo dell'ufficio)

. . . .

ALLEGATO *C*

NOTE

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Indicare il mestiere per il quale si intende concorrere.

(4) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilita dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; dall'Egitto; dalla Tunisia; da Tangeri; decorato al valor militare o promosso per meriti di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato o invalido civile; mutilato o invalido del lavoro; perseguitato; deportato od internato per motivi politici o razziali; orfano di guerra; orfano di caduto per causa di servizio; orfano di caduto sul lavoro;

licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto dalle amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

appartenente al personale militare in servizio permanente di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(6) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa e, per quanto riguarda le condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se sia stata ottenuta la riabilitazione.

(7) Di aver già prestato servizio militare oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(8) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(9) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(10) La dichiarazione di cui trattasi e indispensabile in quanto non possono venire nominati ad un pubblico impiego gli ex dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in base alle norme di favore per gli ex combattenti e categorie assimilate di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

(11) La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6712)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a quattro posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze dell'istituto sperimentale (compartimento di Roma).

La prova scritta del pubblico concorso a quattro posti nel profilo professionale di capo tecnico, per le esigenze dell'istituto sperimentale (compartimento di Roma), indetto con decreto ministeriale 20 maggio 1985, n. 1098, avrà luogo in Roma, alle ore 8 del giorno 8 dicembre 1985, presso l'istituto salesiano « Sacro Cuore », via Marsala n. 42.

(6965).

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a sedici posti nel profilo professionale di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Bologna.

La prova scritta del pubblico concorso a sedici posti di operaio qualificato, per le esigenze del compartimento di Bologna — decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279 — avrà luogo in Bologna alle ore 8 del giorno 15 dicembre 1985, nelle sedi di seguito indicate:

I.T.C. « G. Marconi » - via Matteotti, 7;

I.T.C. « P. Crescenzi » - via Saragozza, 9;

I.T.I.S. « O. Belluzzi » - via R. Sanzio, 2;

I.T.I. « Aldini - Valeriani » - via Bassanelli, 9/11.

(6966)

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 64

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 64, ad un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale della U.S.L. in Bra (Cuneo).

(6783)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico economale;

un posto di dirigente sanitario capo servizio medicina legale;

un posto di dirigente sanitario capo servizio igiene pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale settore giuridico - dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(6790)

REGIONE SICILIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di primario di radiologia (ospedale Mazara del Vallo);

un posto di aiuto di pediatria (ospedale Salemi);

un posto di aiuto di laboratorio di analisi (ospedale Mazara del Vallo);

un posto di assistente di laboratorio di analisi (ospedale Mazara del Vallo);

due posti di assistente medico ex condotto a Mazara del Vallo;

un posto di assistente medico ex scolastico (Mazara del Vallo);

un posto di primario di psichiatria (salute mentale);

due posti di aiuto di psichiatria (salute mentale);

quattro posti di assistente di psichiatria (salute mentale);

due posti di assistente di neuropsichiatria infantile (salute mentale);

due posti di ginecologo coadiutore (consultori familiari);

due posti di assistente sanitaria visitatrice (Mazara del Vallo);

un posto di vigile sanitario (Mazara del Vallo);

due posti di psicologo collaboratore (salute mentale);

due posti di pedagogista collaboratore (salute mentale);

ventitre posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale (salute mentale);

due posti di assistente sociale (salute mentale);

due posti di ausiliario socio-sanitario (salute mentale);

due posti di psicologo collaboratore (consultori familiari);

tre posti di assistente sociale (consultori familiari);

due posti di operatore professionale prima categoria - infermiere professionale (consultori familiari Mazara del Vallo);

un posto di operatore professionale prima categoria (ostetrica) (consultori familiari Salemi).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Mazara del Vallo (Trapani).

(6782)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di primario di odontostomatologia;
un posto di primario di chirurgia pediatrica;
un posto di primario di medicina nucleare;
un posto di primario di radiologia diagnostica;
tre posti di vigilatrice d'infanzia;
tre posti di caposala;
tre posti di ostetrica;
tre posti di tecnico di radiologia;
sessantasette posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale della U.S.L. in Treviso.

(6785)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di veterinario coadiutore (area funzionale: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti);

due posti di perito industriale ad indirizzo chimica industriale (personale di vigilanza ed ispezione);

due posti di perito industriale ad indirizzo tecnologie alimentari o chimica industriale (personale di vigilanza ed ispezione);

due posti di perito industriale ad indirizzo metalmeccanico (personale di vigilanza ed ispezione);

un posto di perito industriale ad indirizzo chimica industriale (assistente tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gezzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Porretta Terme (Bologna).

(6786)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario laboratorio analisi;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (psichiatria);
un posto di assistente medico (psichiatria);
un posto di collaboratore coordinatore amministrativo;
dieci posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gezzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carcare (Savona).

(6862)

Concorso ad un posto di primario dermatologo presso l'unità sanitaria locale n. 8

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dermatologo presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Genova-Voltri.

(6789)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'Unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di assistente medico nell'area funzionale di chirurgia (disciplina di chirurgia generale);

un posto di assistente medico nell'area funzionale di chirurgia (disciplina di anestesia e rianimazione);

due posti di assistente medico nell'area funzionale di medicina (disciplina di pediatria e malattie dell'infanzia);

un posto di assistente medico nell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (disciplina di direzione sanitaria);

un posto di veterinario coadiutore nell'area funzionale dell'igiene e della produzione e commercializzazione degli alimenti;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio);

otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (terapista della riabilitazione);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (perito agrario);

un posto di collaboratore-coordinatore amministrativo;

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Montecatini Terme (Pistoia).

(6793)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/H

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso, l'Unità sanitaria locale n. 10/H a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero nella disciplina di nefrologia - area funzionale di medicina;

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina (U.O. nefrologia);

ventotto posti di operatore professionale collaboratore di prima categoria - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale coordinatore 1ª categoria - capo sala;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia (U.O. ostetricia e ginecologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bagno di Ripoli (Firenze).

(6792)

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di medicina legale (a tempo pieno);

cinque posti di assistente medico addetti al pronto soccorso (a tempo pieno);

due posti di assistente medico area funzionale di medicina - disciplina medicina generale (a tempo pieno);

un posto di assistente medico area funzionale di medicina generale - disciplina neurologia (a tempo pieno);

un posto di assistente medico area funzionale di medicina generale - disciplina psichiatria (a tempo pieno);

un posto di assistente medico area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina servizi di base (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale igiene della produzione e commercializzazione di origine animale;

tre posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;

due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

ventidue posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

due posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore - fisioterapista;

un posto di operatore professionale coordinatore capo tecnico di radiologia.

Ruolo tecnico:

due posti di assistente sociale collaboratore;

un posto di assistente tecnico - perito industriale;

un posto di operatore tecnico - muratore;

un posto di operatore tecnico - magazziniere;

un posto di operatore tecnico - portiere centralinista;

un posto di agente tecnico per i servizi generali.

Ruolo amministrativo:

due posti di assistente amministrativo;

sette posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Assisi (Perugia).

(6795)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

1) *Profilo professionale*: *medici*.

A) Area funzionale medicina:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (a tempo definito); disciplina: medicina generale; divisione di lungodegenza riabilitativa.

B) Area funzionale chirurgia:

un posto di assistente medico (a tempo pieno); disciplina: ostetricia e ginecologia; divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

(6787)

Revoca del concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo tecnico) del personale di vigilanza e ispezione presso l'unità sanitaria locale n. 79.

E' stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo tecnico) del personale di vigilanza e ispezione presso l'unità sanitaria locale n. 79 di Voghera (Pavia), di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 236 del 7 ottobre 1985.

(6788)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali; profilo professionale: veterinari; ruolo: sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore/fisioterapista; profilo professionale: personale con funzioni di riabilitazione operatori professionali di prima categoria; ruolo: sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'unità sanitaria locale del comprensorio delle giudicarie in Tione di Trento presso l'ospedale

(6791)

OSPEDALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero (area funzionale di chirurgia - disciplina di ostetricia e ginecologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(6794)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a quattro posti di assistente amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(6784)

OSPEDALE « S. GERARDO » DI MONZA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di biologo coadiutore per il servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio per il servizio di immunoematologia e centro trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(6971)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 271 del 18 novembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Cassa depositi e prestiti: Concorsi relativi a posti di dirigente (livello C) così ripartiti: due posti mediante concorso speciale, per esami; due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale ed un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122.
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221